

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO**SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)**

21 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra consumatori e professionisti – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola relativa agli interessi di mora – Clausole abusive – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Moderazione dell'importo degli interessi – Competenze del giudice nazionale»

Nelle cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Spagna), con decisioni del 12 agosto 2013, pervenute in cancelleria il 10 settembre 2013, nei procedimenti

Unicaja Banco, SA

contro

José Hidalgo Rueda,

María del Carmen Vega Martín,

Gestión Patrimonial Hive SL,

Francisco Antonio López Reina,

Rosa María Hidalgo Vega (C-482/13),

e

Caixabank SA

contro

Manuel María Rueda Ledesma, (C-484/13)

Rosario Mesa Mesa (C-484/13),

José Labella Crespo, (C-485/13)

Rosario Márquez Rodríguez, (C-485/13)

Rafael Gallardo Salvat, (C-485/13)

Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13),

Alberto Galán Luna, (C-487/13)

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO

Domingo Galán Luna (C-487/13),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits (relatore), M. Berger e F. Biltgen (giudici),

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Unicaja Banco SA, da J. Almoguera Valencia, abogado,
- per la Caixabank SA, da J. Rodríguez Cárcamo, e da B. García Gómez, abogados,
- per il governo spagnolo, da A. Rubio González e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,
- per la Commissione europea, da J. Rius, M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
- 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che oppongono, da una parte, l'Unicaja Banco SA (in prosieguo: l'«Unicaja Banco») al sig. Hidalgo Rueda, alla sig.ra del Carmen Vega Martín, alla Gestión Patrimonial Hive SL, al sig. López Reina e alla sig.ra Hidalgo Vega, dall'altra, la Caixabank SA (in prosieguo: la «Caixabank»), in primo luogo, ai sigg. Rueda Ledesma e Mesa Mesa, in secondo luogo, al sig. Labella Crespo, alla sig.ra Márquez Rodríguez, al sig. Gallardo Salvat e alla sig.ra M. Márquez Rodríguez nonché, in terzo luogo, ai sigg. A. Galán Luna e D. Galán Luna, in merito alla riscossione di debiti non pagati derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati tra tali parti del procedimento principale.

Contesto normativo

La direttiva 93/13

- 3 L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e

disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

4 L'articolo 3, paragrafo 1, di questa direttiva così recita:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

5 L'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva precisa che:

«(...) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

6 L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

7 In base all'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Il diritto spagnolo

8 Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive è stata garantita inizialmente dalla legge generale 26/1984, sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), del 19 luglio 1984 (BOE n. 176, del 24 luglio 1984, pag. 21686).

9 La legge generale 26/1984 è stata in seguito modificata dalla legge 7/1998, relativa alle condizioni generali di contratto (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304), che ha recepito la direttiva nel diritto interno spagnolo.

10 Tali disposizioni sono state riprodotte nel regio decreto legislativo n. 1/2007, che approva la versione consolidata della legge generale sulla tutela di consumatori e utenti e altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287 del 30 novembre 2007, pag. 49181).

11 Ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto legislativo 1/2007:

«1. Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.

2. La parte del contratto colpita da nullità è integrata conformemente all'articolo 1258 del codice

civile e al principio di buona fede oggettiva.

A tali effetti, il giudice che dichiara la nullità di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente. Soltanto qualora le clausole sussistenti determinino una situazione iniqua rispetto alla posizione delle parti, che non può essere sanata, il giudice può dichiarare l'inefficacia del contratto».

12 A seguito della sentenza Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164), la normativa spagnola relativa alla tutela dei consumatori è stata modificata dalla legge 1/2013, relativa alle misure volte a incrementare la protezione dei debitori ipotecari, alla ristrutturazione del debito e al canone sociale (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), del 14 maggio 2013 (BOE n. 116 del 15 maggio 2013, pag. 36373). Tale legge modifica segnatamente talune disposizioni della legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000, pag. 575).

13 Così, l'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura civile come modificato dall'articolo 7, paragrafo 1, della legge 1/2013, dispone che:

«Se il giudice ritiene che una delle clausole contenute in un titolo esecutivo di cui all'articolo 557, paragrafo 1, possa essere qualificata come abusiva, esso ascolta le parti entro un termine di cinque giorni. Sentite le parti esso statuisce entro i successivi cinque giorni, conformemente all'articolo 561, paragrafo 1, punto 3».

14 L'articolo 7, paragrafo 3, della legge 1/2013 ha aggiunto un punto 3 all'articolo 561, paragrafo 1, del codice di procedura civile che è redatto come segue:

«Qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l'ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l'improcedibilità dell'esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive».

15 L'articolo 7, paragrafo 14, della legge 1/2013 modifica l'articolo 695 del codice di procedura civile precisando che l'esistenza di clausole abusive costituisce un motivo di opposizione nei termini seguenti:

«1. Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:

(...)

4. il carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell'esecuzione o che abbia determinato l'importo esigibile».

16 L'articolo 3, paragrafo 2, della legge 1/2013 modifica anche l'articolo 114 della legge sull'ipoteca (Ley Hipotecaria), aggiungendovi un terzo comma redatto come segue:

«Gli interessi di mora relativi a contratti di mutuo o credito per l'acquisto dell'abitazione principale, garantiti da ipoteche costituite sulla medesima, non possono essere superiori al triplo del tasso di interesse legale e possono maturare solo sulla somma principale insoluta. Tali interessi di mora non possono in alcun caso essere capitalizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 579, paragrafo 2,

lettera a), del codice di procedura civile».

17 Infine, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 aggiunge:

«La limitazione degli interessi di mora relativi ad ipoteche sugli immobili destinati ad abitazione principale prevista all'articolo 3, paragrafo 2, si applica alle ipoteche costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Detta limitazione si applica altresì agli interessi di mora previsti da contratti di mutuo con garanzia ipotecaria sull'abitazione principale, stabiliti anteriormente alla data in cui la presente legge è entrata in vigore e maturati successivamente a tale data, nonché agli interessi scaduti alla suddetta data e non corrisposti.

Nei procedimenti di esecuzione forzata o di vendita stragiudiziale già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei quali sia già stato determinato l'importo per il quale viene chiesta l'esecuzione o la vendita stragiudiziale, il cancelliere o il notaio impartisce all'esecutante un termine di dieci giorni per ricalcolare detto importo in conformità con il paragrafo precedente».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

18 I procedimenti principali riguardano procedimenti di esecuzione ipotecaria avviati dall'Unicaja Banco e dalla Caixabank per l'esecuzione forzata di varie ipoteche, costituite tra il 5 gennaio 2007 e il 20 agosto 2010 per importi compresi tra EUR 47 000 e EUR 249 000.

19 Nella causa C-482/13, il mutuo ipotecario era soggetto ad un tasso di interesse moratorio del 18%, che era suscettibile di aumento, qualora dalla maggiorazione di quattro punti del tasso di interesse modificato fosse risultato un tasso di interesse superiore, entro i limiti del massimale del 25% nominale annuo. Nelle cause C-484/13, C-485/13 e C-487/13, i mutui ipotecari erano soggetti ad un tasso di interesse moratorio del 22,5%

20 Inoltre, tutti i contratti di mutuo interessati nei procedimenti principali contenevano una clausola che consentiva, in caso di inadempimento del mutuatario ai suoi obblighi di pagamento, al mutuante di anticipare la data di esigibilità inizialmente pattuita e di richiedere il pagamento dell'intero capitale dovuto, maggiorato degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese concordati.

21 L'Unicaja Banco e la Caixabank hanno presentato, dinanzi al giudice del rinvio, tra il 21 marzo 2012 e il 3 aprile 2013 domande di esecuzione forzata sugli importi dovuti in applicazione dei tassi d'interesse di mora previsti dai contratti di mutuo ipotecario di cui trattasi. Nell'ambito di tali ricorsi, detto giudice si è concentrato sulla questione del carattere «abusivo» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, delle clausole relative ai tassi d'interessi di mora nonché dell'applicazione di detti tassi al capitale la cui esigibilità anticipata è dovuta al ritardo nel pagamento.

22 A tal proposito il giudice del rinvio avanza tuttavia dubbi in merito alle conseguenze da trarre dal carattere abusivo di dette clausole alla luce della seconda disposizione transitoria della legge 1/2013. Se dovesse applicare tale disposizione, spetterebbe così al medesimo far ricalcolare gli interessi di mora conformemente al terzo comma di tale disposizione.

23 Ciò premesso lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se, conformemente alla [direttiva 93/13] in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l'esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l'impatto concedendo all'esecutante o mutuante la possibilità di adeguare gli interessi.
- 2) Se la seconda disposizione transitoria della [legge n. 1/2013] comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, adeguando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.
- 3) Se la seconda disposizione transitoria della [legge n. 1/2013] contravvenga alla [direttiva 93/13], e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all'applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l'applicazione della sanzione della nullità e dell'esclusione dell'efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all'entrata in vigore della [legge n. 1/2013] (...).

24 Con ordinanza del presidente della Corte in data 10 ottobre 2013, le cause da C-482/13 a C-487/13 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

25 Le cause C-486/13 e C-483/13 sono state separate, rispettivamente, con le ordinanze del presidente della Corte del 13 marzo e del 3 ottobre 2014, a causa della loro cancellazione.

Sulle questioni pregiudiziali

26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale, investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo della clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, mediante l'applicazione di un tasso di interesse moratorio che non ecceda tale soglia.

27 A tal proposito occorre innanzitutto constatare che, secondo il giudice del rinvio, le clausole relative agli interessi di mora dei contratti di mutuo ipotecario per l'esecuzione dei quali è stato adito sono «abusive», ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13.

28 In tale contesto, occorre ricordare che, quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenze Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 65,

nonché Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 57).

- 29 In particolare, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore anziché di disapplicare integralmente la clausola in esame nei confronti di quest'ultimo (sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341, punto 59).
- 30 Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenze Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 68, nonché Kásler e Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punto 78).
- 31 Di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenze Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 69, nonché Kásler e Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punto 79).
- 32 Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Corte ha affermato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta ad una normativa nazionale che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenze Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 73, nonché Kásler et Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punto 77).
- 33 La Corte ha certamente anche riconosciuto la possibilità per il giudice nazionale di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione nazionale di natura suppletiva, a condizione che tale sostituzione sia conforme all'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e consenta di ripristinare un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Tuttavia, tale possibilità è limitata ai casi in cui l'invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo così il consumatore a conseguenze tali da esserne penalizzato (v., in tal senso, Kásler et Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punti da 82 a 84).
- 34 Tuttavia, nei procedimenti principali, e salve le verifiche che deve effettuare, a tal proposito, il giudice del rinvio, l'annullamento delle clausole contrattuali di cui trattasi non può avere conseguenze negative per il consumatore, in quanto gli importi per i quali i procedimenti di esecuzione ipotecaria sono stati avviati sarebbero necessariamente minori in assenza di maggiorazione dovuta all'applicazione degli interessi moratori previsti da dette clausole.
- 35 Rammentati tali principi, emerge dalle decisioni di rinvio che la seconda disposizione transitoria della legge 1/2013 prescrive una moderazione degli interessi di mora per i mutui o i crediti volti all'acquisto di un'abitazione principale e garantiti da ipoteche costituite sull'abitazione in questione. Tale disposizione prevede così che, per i procedimenti di esecuzione forzata o di vendita

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO

stragiudiziale già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore di tale legge, vale a dire il 15 maggio 2013, e nei quali sia già stato determinato l'importo per il quale è chiesta l'esecuzione o la vendita stragiudiziale, tale importo deve essere ricalcolato mediante l'applicazione di un interesse moratorio il cui tasso non sia superiore al triplo di quello dell'interesse legale quando il tasso degli interessi moratori previsto dal contratto di mutuo ipotecario è maggiore di tale tasso.

- 36 Pertanto, come è stato sottolineato dal governo spagnolo, nelle sue memorie e in udienza nonché dall'avvocato generale ai paragrafi 38 e 39 delle sue conclusioni, l'ambito di applicazione della seconda disposizione transitoria della legge 1/2013 si estende a qualsiasi contratto di mutuo ipotecario e si distingue così da quello della direttiva 93/13 che riguarda unicamente le clausole abusive incluse nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Ne consegue che l'obbligo di rispettare la soglia corrispondente al tasso degli interessi di mora equivalente al triplo del tasso d'interesse legale, quale prevista dal legislatore, non pregiudica in alcun modo la valutazione, da parte del giudice, del carattere abusivo di una clausola che fissa gli interessi di mora.
- 37 Ciò premesso occorre ricordare che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell'ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale (v. ordinanza Sebestyén, C-342/13, EU:C:2014:1857, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).
- 38 Occorre inoltre ricordare al riguardo che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima (sentenza Kásler et Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punto 64).
- 39 Pertanto, occorre considerare che, nei limiti in cui la seconda disposizione transitoria della legge 1/2013 non impedisce che il giudice nazionale, di fronte ad una clausola abusiva, possa esercitare le sue funzioni eliminando detta clausola, la direttiva 93/13 non osta all'applicazione di una tale disposizione nazionale.
- 40 Ciò implica, in particolare, da un lato, che, quando il giudice nazionale si trovi di fronte ad una clausola di un contratto relativo a interessi di mora il cui tasso è inferiore a quello previsto dalla seconda disposizione transitoria della legge 1/2013, la fissazione di tale soglia legislativa non impedisce a detto giudice di valutare il carattere eventualmente abusivo di tale clausola, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13. Pertanto, un tasso di interessi di mora inferiore al triplo del tasso legale non può essere considerato necessariamente equo ai sensi di detta direttiva.
- 41 Dall'altro lato, quando il tasso degli interessi moratori previsti da una clausola di un contratto di mutuo ipotecario è superiore a quello previsto dalla seconda disposizione transitoria della legge 1/2013 e, conformemente a detta disposizione, deve essere oggetto di una limitazione, una tale circostanza non deve impedire al giudice nazionale, al di là di tale misura di moderazione, di trarre tutte le conseguenze dall'eventuale carattere abusivo alla luce della direttiva 93/13 della clausola che contiene tale tasso, procedendo, eventualmente, al suo annullamento.
- 42 Di conseguenza, da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'articolo 6, paragrafo 1, della

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO

direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale, investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l'importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l'applicazione di detta disposizione nazionale:

- non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e
- non impedisca al giudice nazionale di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

Sulle spese

- 43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l'importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l'applicazione di detta disposizione nazionale:

- **non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e**
- **non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.**

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.